

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, GUSSO, ROSI e DEGOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1982

Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 maggio 1966, n. 344, ha conseguito i risultati che si era proposta dando una generale regolamentazione ed una organica disciplina al delicato settore del caffè nazionalizzato.

Con il passare degli anni, si sono rilevati alcuni inconvenienti, che hanno assunto dimensioni anche preoccupanti a seguito di interventi dell'autorità giudiziaria particolarmente in merito all'interpretazione da dare ad alcune norme tra le quali, in particolare, quella della sanzione applicabile in caso di mancato rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 della legge n. 344.

È accaduto infatti che, non essendo prevista nessuna sanzione specifica per inadempimento, puramente amministrativo, determinato dal mancato rinnovo della licenza, venga applicata, a tali episodi, la grave sanzione che è prevista per chi esercita l'attività senza essere mai stato munito di licenza; fatto-reato, questo, punito, ai sensi dell'articolo 10, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa di 15.000 lire per ogni chilogrammo di caffè, che risulti abu-

sivamente custodito, lavorato o confezionato.

Dinanzi all'autorità giudiziaria, da parte di coloro ai quali era stato contestato il reato ai sensi, appunto, dell'articolo 10, si è sostenuto che non di tale reato si tratta, ma della generica mancata osservanza delle prescrizioni varie contenute nella legge, come prevista e punita dall'articolo 14 con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. In tal senso puntuale è stata l'interpretazione dello stesso Ministero che, con il suo telegramma 014671-9044, così testualmente si esprimeva: « Seguito telegramma 5813 XI 14 luglio 1971 concernente rinnovo licenze caffè legge 26 maggio 1966 numero 344 et ferma restando riserva emanazione preannunciate istruzioni chiariscisi che qualora ditte intestatarie licenze scadute validità abbiano continuato operare senza aver chiesto rinnovo licenze stesse sarà contestata infrazione cui articolo 14 legge sopra richiamata non essendo tale inosservanza espressamente compresa in ipotesi delittuose cui articoli 10 11 et 12 legge medesima ovviamente anche nei casi anzidetti at domande rinnovo ancorchè tardive ripetesi ancorchè tar-

dive sarà attribuito valore licenza provvisoria per continuazione attività sino ad emanazione provvedimento rinnovo pregasi assicurare. Direttore generale dogane ».

Proprio negli ultimi tempi, peraltro, l'autorità giudiziaria, anche con l'autorevole pronuncia della Suprema corte (vedasi sentenza n. 1369 del 9 luglio 1980), insisteva nella propria interpretazione ponendo in gravi difficoltà il settore operativo per il rischio di molti componenti del medesimo di vedere sanzionata in modo sproporzionato una insignificante omissione di carattere amministrativo; con l'aggravante di vedersi applicata la sanzione pecuniaria nella misura di lire 15.000 al chilogrammo, sulla base dei propri stessi documenti contabili, scrupolosamente tenuti agli effetti di tutte le altre norme sostanziali di cui alla stessa legge e che vengono a costituire elementi di prova per l'applicazione delle sanzioni.

Va ricordato, inoltre, che proprio per le motivazioni che determinarono la formulazione e l'applicazione della legge n. 394 del

1966 l'obiettivo da perseguire era quello di evitare lo svolgimento di attività senza avere conseguito l'iniziale licenza da parte dell'intendenza di finanza quale prevista, appunto, all'articolo 1; provvedimento volto a scongiurare il fenomeno, allora diffuso, della lavorazione di contrabbando. È evidente invece che il semplice rinnovo di carattere amministrativo ha significato solo di constatazione statistica, ma non riveste quegli importanti caratteri costitutivi propri dell'iniziale licenza.

Per tali motivi si ravvisa l'opportunità di una netta distinzione tra le due ipotesi così come si ravvisa l'opportunità, anche per comodità del contribuente-utente, di raggruppare alla fine dell'anno solare il momento di scadenza della licenza. A tali effetti può essere sufficiente la previsione di una specifica ipotesi da inserire nell'articolo 10 con indicazione di una sanzione a carattere amministrativo, in armonia con le più recenti disposizioni depenalizzanti, ed una opportuna messa a punto dell'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1976, n. 344, è sostituito dai seguenti:

« La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendenza di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio.

La licenza ha validità quinquennale ed è rinnovabile entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza ».

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto il seguente comma:

« Il mancato rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nei termini previsti dall'articolo 2 è punito con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 ».